

News tecnica n. 6

12 febbraio 2021

Bando Distretto Campano per l'audiovisivo

È stato pubblicato sulla piattaforma di Soresa il bando di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori del Distretto Campano dell'Audiovisivo, Polo del digitale e dell'Animazione creativa che sarà insediato presso l'edificio D sito nel Parco della Conoscenza e del Tempo Libero all'interno dell'Area ex Base Nato di Bagnoli. L'intervento nell'ambito dei 10 Progetti per Napoli varati dalla Regione Campania per sostenere il rilancio della città-capoluogo.

L'edificio si articola su tre livelli più un livello semi interrato per una superficie complessiva circa di 10.000 mq e risulta particolarmente adatto ad ospitare tale infrastruttura anche per le caratteristiche urbanistiche segnatamente ai trasporti e alla raggiungibilità.

Il Progetto si realizza attraverso 5 azioni specifiche e susseguenti alla realizzazione degli investimenti materiali, tra loro strettamente interconnesse, in una logica di integrazione e polifunzionalità:

- la realizzazione di un Cineporto, ovvero uno spazio concepito ed attrezzato per offrire le condizioni materiali meglio rispondenti agli standard tecnico – qualitativi dell'industria audiovisiva, attraverso l'allestimento di spazi per il lavoro temporaneo e funzionali alle specifiche e complesse esigenze della filiera produttiva di settore;
- l'insediamento di un Polo produttivo di eccellenza per i settori del Digitale e dell'Animazione;
- l'attivazione di un Centro di Studi e Documentazione, propedeutico all'istituzione della Mediateca Regionale della Campania e dedicato allo sviluppo del patrimonio archivistico – museale della Mediateca stessa, attraverso le attività di ricognizione, ricerca, acquisizione di diritti e catalogazione dei materiali filmici, fotografici e documentali;
- insediamento di un incubatore di imprese regionali operanti nel comparto audiovisivo in ambiti e servizi differenziati, ivi compreso l'aggiornamento professionale, volto a rafforzare la capacità produttiva e competitiva del settore audiovisivo della Campania;
- insediamento di servizi di formazione specialistica, a partire dall'accoglienza del Corso di Cinema, Televisione e Fotografia dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli.

Il progetto del Distretto campano dell'Audiovisivo è stato finanziato dalla Regione Campania con risorse POC mediante l'approvazione di specifiche proposte progettuali del valore complessivo di 2.5 milioni di euro. Da *Regione Campania*.

Siti e riviste controllate:

sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.



Sommario:

- ◆ Bando Distretto Campano dell'audiovisivo
- ◆ Disponibili 100mln euro dalla BEI per la riqualificazione degli edifici pubblici
- ◆ Va a rilento il finanziamento "Resto al sud"
- ◆ Nessuna detrazione maggiorata del 110% per il comodatario
- ◆ Il cambio di misure e forme delle finestre è agevolato dal Superbonus
- ◆ Richiesta di nuovi finanziamenti bancari per circa 137mld

Disponibili 100mln BEI per la riqualificazione degli edifici pubblici

Alla Banca europea degli investimenti (BeI) sono ancora disponibili fondi pari a circa 100 milioni per lo strumento di assistenza tecnica European local energy assistance (Elena) avviato, congiuntamente alla Commissione europea, nel 2009 per superare le barriere agli investimenti nel settore dell'efficienza energetica di edifici, trasporti ed illuminazione pubblica. Si tratta di un'iniziativa di stimolo al mercato, concepita per supportare il lavoro a monte degli investimenti ovvero la definizione di programmi di intervento aggregati di almeno 30 milioni e l'individuazione di soluzioni finanziarie per attuarli. Il raggruppamento dei progetti permette di contenere i costi di progettazione e transazione e di includere quegli interventi che, da soli, non sarebbero di interesse per finanziatori e fornitori. Elena riconosce ai proponenti risorse finanziarie per il personale e i consulenti che devono effettuare, in tre o quattro anni, una serie di attività: l'analisi dei consumi energetici, la redazione di diagnosi energetiche, la definizione della fattibilità tecnico-economica, l'elaborazione della contrattualistica e l'esperimento di gare e il project management. Il budget ammissibile è calcolato in base alla leva rispetto agli investimenti che genera: l'investimento totale deve valere almeno 10 o 20 volte (a seconda della tipologia di interventi) le spese ammissibili. La leva deve essere mantenuta fino al completamento degli investimenti, pena la restituzione di parte dei fondi ricevuti. Sono diversi gli ambiti di intervento supportati da Elena: efficienza energetica di edifici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, smart grid, la riqualificazione dell'edilizia residenziale, i trasporti urbani e la mobilità, ovvero combustibili alternativi, mobilità condivisa e logistica sostenibile, sistemi di trasporto intelligente, infrastrutture urbane e mobilità dolce. I beneficiari possono essere enti pubblici o privati. Tra i primi, Stati, regioni ed enti locali e aziende pubbliche, le associazioni, gli enti pubblico-privati, le banche, che rappresentano direttamente la domanda ovvero i proprietari o i gestori dei beni. Da NT+.



Va a rilento il finanziamento "Resto al sud"

Resto al Sud viaggia al ralenti in banca. L'incentivo (che sostiene la nascita di nuove imprese e attività libero professionali da parte degli under 55 nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia) è gettonato e il suo iter risulta veloce nella prima fase di competenza di Invitalia, cioè nella fase di valutazione progettuale dei proponenti. Ma molte banche impiegano in media 4-5 mesi per erogare il finanziamento. L'agevolazione, va ricordato, è disciplinata dal decreto legge n. 91/2017. Ed è fruibile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree colpite dal sisma di Lazio, Marche e Umbria. Ma, come detto, si perde molto tempo nella fase successiva a quella valutativa, che poi è quella più importante; quella in cui, in pratica, viene erogato il finanziamento dalla banca scelta dal proponente, all'interno di un elenco in cui compaiono gli istituti che hanno aderito alla Convenzione ABI – Invitalia. Il finanziamento Resto al Sud risulta così articolato:

A) 50% dell'investimento complessivo (IVA esclusa), come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura (Invitalia);

B) 50% dell'investimento complessivo (IVA esclusa), come finanziamento bancario a tasso fisso garantito per l'80% dal fondo di garanzia per le pmi. Gli interessi del finanziamento sono integralmente coperti da un contributo in conto interessi, erogato dal gestore della misura (Invitalia). Il finanziamento agevolato copre fino al 100% delle spese, con un massimo di 50 mila euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200 mila euro nel caso di società composte da quattro soci. Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo proponente, il finanziamento massimo è pari a 60 mila euro. A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15 mila euro per ditte individuali e attività professionali svolte in forma individuale;
- fino a un massimo di 40 mila euro per le società.
- Questo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.
- Le attività finanziabili:
 - attività produttive in industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
 - fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
 - turismo;
 - attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).
- Escluse le attività agricole e il commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
- Il Fondo di Garanzia è gestito da Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale, che valuta, al momento del rilascio della garanzia ed al pari della banca finanziatrice, le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa a favore della quale viene chiesta la garanzia medesima. Nel caso specifico del «Mutuo chirografario ad imprese con garanzia del fondo per le piccole e medie imprese – Resto al Sud», MCC non opera alcuna valutazione dei dati finanziari. In caso di imprese individuali, il Mutuo finanzia solo gli scopi connessi all'attività di impresa. L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione della banca. La burocrazia delle banche purtroppo sta frenando sul territorio la velocità di erogazione del finanziamento; alcune filiali degli Istituti di credito, sebbene convenzionate, in modo molto distaccato, piuttosto che incoraggiare i giovani che tentano di mettersi in proprio, rifiutano il cliente con diverse scuse. Le banche disponibili, invece, impiegano molto tempo per erogare; di conseguenza, il proponente, non riuscendo ad avere in tempi brevi il finanziamento, è costretto a subire i costi fissi di impianto dell'attività (fitto dei locali e utenze), senza avere i fondi per la loro copertura. da *Italiaoggi*.



Nessuna detrazione maggiorata del 110% per il comodatario

Niente detrazione maggiorata del 110% per gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti da un comodatario, persona fisica, su un edificio composto da due unità immobiliari censite in categoria "C/2", funzionalmente indipendenti e autonome, che al termine dei lavori risulteranno destinate ad uso abitativo. I detti interventi, però, potranno beneficiare delle detrazioni ordinarie.

Questa la precisazione formulata con una recente risposta ad una istanza di interpello (n. 87) dall'Agenzia delle entrate sul tema del superbonus, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.

Sismabonus. L'istante ha evidenziato che il coniuge è proprietaria di un edificio collocato in zona sismica 3, diviso in due unità (rustico e deposito), censiti in catasto in categoria "C/2", funzionalmente autonomi e che è intenzione della stessa di concedere il citato edificio allo stesso istante il quale, ottenuta l'autorizzazione per un intervento di ristrutturazione edilizia, chiede se gli interventi di ristrutturazione antisismica rientrano nella detrazione potenziata del 110%, se è possibile ottenere la detrazione maggiorata sulla installazione di un impianto fotovoltaico e, con riferimento al bonus mobili, se il tetto di 10 mila (di fatto 16 mila, con la legge 178/2020) possa essere considerato con riferimento ad ogni unità censite in catasto autonomamente alla fine dei lavori.

L'Agenzia delle entrate fa il punto sulle disposizioni contenute nel richiamato art. 119 del dl 34/2020 e, con particolare riferimento agli interventi indicati nell'istanza, ricorda che con un recente documento di prassi (circ. 24/E/2020) ha precisato che il superbonus spetta a fronte del sostenimento di spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e per l'adozione di misure antisismiche, come indicato nei commi 1 e 4 del detto articolo, individuando ulteriormente su quali tipologie di edifici.

L'Agenzia delle entrate si sofferma sulla nozione di condominio e rileva, innanzitutto, che la funzionalità indipendente e gli accessi autonomi assumono rilievo esclusivamente con riferimento agli interventi, trainanti, per l'efficientamento energetico, di cui al comma 1 del richiamato art. 119, mentre per quanto concerne gli interventi antisismici, di cui al comma 4, esistono soltanto gli edifici unifamiliari o le parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, a prescindere dalla indipendenza funzionale e dall'autonomia.

Pertanto, resta inevitabile che il contribuente (comodatario) potrà accedere alle detrazioni per interventi antisismici ordinarie, attualmente indicate al comma 1-quinquies, dell'art. 16 del dl 63/2013, stante il fatto che, come indicato, detta agevolazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni in senso oggettivo, a prescindere dalla presenza di più proprietari nell'ulteriore considerazione che, se gli interventi antisismici fossero eseguiti direttamente dal proprietario, la situazione risulterebbe totalmente capovolta.

Demolizione e ricostruzione. Con un ulteriore interpello (risposta n. 88), l'istante ha dichiarato di aver iniziato, nel 2019, lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento su una unità immobiliare unifamiliare indipendente e prima casa, con isolamento delle strutture opache disperdenti e la sostituzione della caldaia a pompa di calore e che, pur consapevole che i lavori sono in corso d'opera, ha intenzione di fruire della detrazione del 110%. L'Agenzia delle entrate conferma che la detrazione maggiorata, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, si rende applicabile anche agli interventi di demolizione e ricostruzione rientranti nella definizione di cui alla lettera d), comma 1, art. 3 del dpr 380/2001, dopo le modifiche operate da tempo, comprese quelle introdotte dal dl 76/2020 (lett. b, n. 2, comma 1, art. 10), tenendo conto che la qualificazione spetta al comune o ad altro ente territoriale competente e deve risultare dal titolo amministrativo che li autorizza. Da *Italia oggi*.



Il cambio di misure e forme delle finestre è agevolato dal Superbonus

Sono ancora molti i dubbi rimasti irrisolti sugli interventi agevolabili dal 110% e alcuni di essi sono frutto di stratificazioni normative multisettoriali e derivano addirittura dalla disciplina afferente a vecchie agevolazioni, peraltro ancora in vigore: si tratta, per esempio, della sostituzione di finestre comprensive di infissi, intervento ammesso tanto al vecchio ecobonus del 50-65% quanto al nuovo superbonus del 110%, per cui non è mai stato chiarito ufficialmente se possano essere agevolabili interventi di sostituzione con nuovi componenti di diversa misura e/o forma.

Il riferimento all'ecobonus ordinario

L'**articolo 119**, comma 2, del DI 34/2020 agevola al 110% gli interventi trainati - eseguiti congiuntamente a quelli trainanti - di cui all'**articolo 14** del DI 63/2013. Cioè l'articolo di riferimento del vecchio ecobonus al 50-65%, il quale, con una serie di rinvii normativi, riporta al **comma 345** della legge 296/2006, per cui «per le spese documentate... relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda ... degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro ..., a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U». Il decreto Requisiti del Mise del 6 agosto 2020 agevola all'**articolo 2** «Tipologia e caratteristiche degli interventi», comma 1, lettera b), numero ii), «la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati». Il successivo **articolo 5**, comma 1, lettera b), stabilisce poi che sono ammessi gli «interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'Allegato E, attraverso: i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni; iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi».

Le indicazioni di Enea ed Entrate sulla «sostituzione»

Secondo il vademecum dell'Enea sulla sostituzione di serramenti e infissi, l'intervento, per essere agevolabile, deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o di loro parti (e non come nuova installazione); l'infisso interessato dall'intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati; i valori di trasmittanza termica finali devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nel decreto Requisiti del Mise; devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro). La prassi ufficiale delle Entrate si limita a chiarire che «per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi, la detrazione compete per le spese relative ad interventi che determinano: un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni» (**circolare 19/E/2020**, pagina 323).

Da nessuna parte - né nella legge né nei decreti - è quindi imposto che la sostituzione della finestra deve essere di dimensioni e forma esattamente uguali a quella precedente e, a ben vedere, neanche le indicazioni delle Entrate e dell'Enea depongono in tal senso, dal momento che non citano neppure tali caratteristiche. Peraltro, una simile condizione sarebbe inconciliabile con la nuova definizione di ristrutturazione di cui all'**articolo 3**, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, per cui è ora ammessa la demolizione e ricostruzione anche con sagoma e prospetti diversi, il che quasi sempre comporta una modifica delle pareti finestrate.

Insomma, pare che il legislatore abbia usato il termine «sostituzione» per indicare che non si può agevolare l'installazione ex novo di una finestra, ma non per imporre un obbligo di sostituzione di un componente esattamente uguale per forma e misura a quello precedente. Da *NT+*.

Richieste per nuovi finanziamenti bancari per circa 137 miliardi



Le domande di adesione alle moratorie su prestiti sono oltre 2,7 milioni, per un valore di circa 300 miliardi, e arrivano a quota 136,8 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. I finanziamenti concessi attraverso Garanzia Italia arrivano a 21,2 miliardi, per un totale di 1.498 operazioni, di cui 1.491 semplificate e 7 ordinarie.

Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE .

La Banca d'Italia continua a rilevare presso le banche, con cadenza settimanale, dati riguardanti l'attuazione delle misure governative relative ai decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità', le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela. Sulla base di dati preliminari, al 29 gennaio sono pervenute oltre 2,7 milioni di domande o comunicazioni di moratoria, su prestiti per circa 300 miliardi . Si stima che, in termini di importi, circa il 95% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 4% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.

L'importo delle moratorie in essere differisce da quello delle moratorie finora approvate per vari motivi, tra cui il venire a scadenza di una parte di moratorie. Le evidenze raccolte dalla Banca d'Italia mostrano che circa i due terzi degli importi delle moratorie richieste e approvate dalle banche da marzo 2020 sono ancora in essere. Tale percentuale è più elevata per le moratorie di legge rispetto a quelle promosse dagli intermediari o loro associazioni (80 e 49 per cento, rispettivamente).

Più in dettaglio, le domande provenienti da società non finanziarie rappresentano il 43% del totale, a fronte di prestiti per 190 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' (quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 153 miliardi. Le 60 mila adesioni alla moratoria promossa dall'ABI hanno riguardato oltre 17 miliardi di finanziamenti alle imprese.

Le domande delle famiglie hanno riguardato prestiti per 96 miliardi di euro. Le banche hanno ricevuto oltre 200 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie dell'ABI e dell'Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 574 mila adesioni, per circa 27 miliardi di prestiti.

Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi dell'art. 13 del DL Liquidità (Fondo di Garanzia per le PMI) abbiano continuato a crescere nella seconda metà di gennaio, a 1,57 milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 130 miliardi. La percentuale di prestiti erogati è in ulteriore crescita. In particolare, al 29 gennaio è stato erogato circa il 94% delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo (art. 13, lettera m)). Da *ABI*.